



COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 261 del Reg. Det. Data 30/11/2023	OGGETTO: Affidamento in gestione impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale alla "Polisportiva Montauro" A.S.D. e approvazione schema di convenzione (Responsabile del procedimento: Arch. Grillone Saverio)
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile Area Tecnica ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione con deliberazione di C.C. n° 6 del 24/04/2015, ha approvato il Regolamento per la gestione e l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:
 - a. CAMPO DI BOCCE sito in via Variante;
 - b. CAMPO DI CALCETTO sito in piazza Nicolas Green;
 - c. CAMPO DA TENNIS sito in piazza Nicolas Green;
 - d. SPOGLIATOIO DI PERTINENZA.
- con deliberazione di G.C. n° 33 del 19/05/2015 sono state emanate direttive a questo ufficio per procedere all'affidamento in gestione dei servizi ai sensi dell'art. 11 del sopra citato Regolamento Comunale oltre alla possibilità di individuare un'area pertinenziale agli impianti per l'eventuale installazione di un punto ristoro;
- con propria determinazione n° 211 del 05/10/2023 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la gestione degli impianti sportivi sopra indicati;
- l'avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato in data 05/10/2023 prot. n° 5631 con scadenza il 20/10/2023;

CONSIDERATO CHE:

- Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale;
- La gestione e l'uso degli impianti sportivi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive, di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, deve essere appositamente disciplinata;
- Il regolamento, predisposto dagli uffici, ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione dei predetti impianti e come finalità si impone che l'uso degli stessi deve essere

diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e la gestione delle strutture non deve per seguire finalità di lucro;

- La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, e trasparenza richiesti alla P.A. ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli;
- Il regolamento disciplina la concessione in uso o in convenzione degli impianti sportivi alle società sportive, alle associazioni sportive, ai gruppi organizzati dei privati cittadini, con precedenza a quelle che favoriscono lo sport tra i giovani;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio è stato rivolto ad associazioni/società/cooperative di giovani, polisportive con priorità a coloro i quali hanno sede nel Comune di Montauro e non perseguono fini di lucro;

DATO ATTO, inoltre, che l'affidamento in gestione non presuppone l'erogazione del Comune di corrispettivi, né di contribuzione, ma le spese di gestione debbono essere sostenute dal gestore con i proventi della tariffazione;

DATO ATTO che nei termini di scadenza è pervenuta soltanto la candidatura della “**Polisportiva Montauro**” A.S.D. con sede a Montauro (CZ) in via Croce Vasia n. 4, giusto prot. n° 5883 del 20/10/2023;

VERIFICATA l'integrità e la regolarità del plico pervenuto;

VERIFICATA, altresì, la documentazione in esso contenuto, nonché il possesso dei requisiti necessari per poter partecipare alla gara di affidamento in gestione degli impianti sportivi, degli atti e delle dichiarazioni allegate così come previsto dall'art. 2 dell'avviso pubblico;

PRESO ATTO del verbale di aggiudicazione provvisoria del 29/11/2023 dal quale risulta che la “**Polisportiva Montauro**” A.S.D. ha totalizzato un punteggio di 85/100;

CONSIDERATO che la “**Polisportiva Montauro**” A.S.D., ha i requisiti di legge per poter beneficiare dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi;

RITENUTO, pertanto, poter procedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi di cui sopra alla “**Polisportiva Montauro**” A.S.D. in persona del suo Presidente e legale rappresentante Pantaleone Stratoti;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174;

DATO ATTO di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012;

RICHIAMATI:

- La propria determinazione 211/2023;
- L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- Il D.Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. La **NARRATIVA** in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di **PRENDERE ATTO** della documentazione pervenuta a seguito dell'avviso pubblico indetto in data 05/10/2023 prot. N° 5631 e **AFFIDARE** alla "**Polisportiva Montauro**" A.S.D., con sede a Montauro (CZ) in Via Croce Vasia n° 4, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Pantaleone Stratoti, la gestione degli impianti sportivi in Montauro Centro di proprietà comunale privi di rilevanza imprenditoriale di cui in premessa per anni 1 (uno), così come previsto nell'avviso pubblico;
3. Di **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi in premessa indicati;
4. Di **DEMANDARE** al Responsabile del Procedimento ogni adempimento successivo necessario all'affidamento della gestione degli impianti sportivi;
5. Di **PROCEDERE** alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
6. Di **TRASMETTERE** il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Arch. Saverio Grillone)



COMUNE DI MONTAURO

(PROV. DI CATANZARO)

Tel. 0967/548132

Prot. n° del

SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

L'anno, il giorno del mese di, nella residenza dell'Amministrazione Comunale di Montauro, presso l'ufficio tecnico comunale, viene redatta apposita convenzione di affidamento gestione impianti sportivi, fra:

- a) L'Arch. GRILLONE Saverio [REDACTED] che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montauro, Codice Fiscale N° 00327310793, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune di Montauro";
- b) Il Signor, nato a il e residente a, in via n° (C.F.:), in qualità di Presidente della "**Polisportiva Montauro**" A.S.D. (C.F.:), con sede in Montauro (CZ) via..... n., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "gestore";

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

P R E M E S S O

- Che questa l'Amministrazione Comunale di Montauro con deliberazione di C. C. n° 6 del 24/04/2015, ha approvato il Regolamento per la gestione e l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali ed in particolare:
 - a. CAMPO DI BOCCE sito in via Variante;
 - b. CAMPO DI CALCETTO sito in piazza Nicolas Green;
 - c. CAMPO DA TENNIS sito in piazza Nicolas Green;
 - d. SPOGLIATOIO DI PERTINENZA.

- Che con deliberazione di G.C. n° 33 del 19/05/2015 sono state emanate direttive a questo ufficio per procedere all'affidamento in gestione dei servizi ai sensi dell'art. 11 del sopra citato Regolamento Comunale oltre alla possibilità di individuare un'area pertinenziale agli impianti per l'eventuale installazione di un punto ristoro;
- Che con propria determinazione n° del, a seguito di apposito avviso pubblico indetto in data 05/10/2023 prot. N° 5631 è stato affidato alla “**Polisportiva Montauro**” A.S.D., in persona del suo Presidente e legale rappresentante la gestione degli impianti sportivi di cui sopra per **anni 1 (uno)**;

Tanto premesso, e costituendo le Premesse e gli Allegati parte integrante della presente Convenzione, si stabilisce:

Art.1 - Oggetto

Con la presente Convenzione affida in concessione la gestione degli impianti sportivi di cui in premessa, che accetta, da espletarsi secondo le modalità e alle condizioni di cui al regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali del Comune di Montauro, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 24/04/2015, regolarmente sottoscritto dal gestore in fase di partecipazione all'avviso pubblico, che è da intendersi parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - L'affidamento in concessione

Nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste al precedente art. 1, nonché della normativa di riferimento, il Concessionario si obbliga ad espletare i servizi oggetto di Concessione conformemente ai criteri stabiliti dal citato regolamento.

Art. 3 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata, ai sensi dell'art. 11 del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, in **anni 1 (uno)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'impianto. L'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di rinnovare per periodo annuali la convenzione tenuto conto delle condizioni di convenienza e pubblico interesse. Le parti possono recedere dalla convenzione con disdetta da comunicare con almeno tre mesi di preavviso.

Art. 4 - Responsabilità dei gestori

Il gestore degli impianti è tenuto alla cura, custodia e manutenzione ordinaria degli impianti stessi. Il gestore è responsabile dello svolgimento dell'attività durante le ore assegnate e, comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone, atleti ecc. La responsabilità riguarda inoltre eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone ascrivibili a comportamenti dolosi, colposi, neglienti correlati anche alla non costante e regolare manutenzione ordinaria e custodia nella conduzione degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme regolamentari ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole.

Art. 5 - Sospensione e Revoca della concessione

L'amministrazione comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui si rendesse necessaria la piena disponibilità dei beni per attuare particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione straordinaria degli impianti stessi. La sospensione è disposta con semplice comunicazione data al gestore con un anticipo di almeno 15 giorni di tempo ove le circostanze lo consentono. Per la sospensione di cui sopra il gestore non può avanzare alcuna pretesa. La revoca della concessione viene disposta dall'amministrazione nei seguenti casi:

- Svolgimento di attività sportive diverse da quelle regolamentate o non autorizzate dall'Ente concedente;
- Ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente avviso e nel regolamento comunale per la gestione degli impianti;
- Sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 6 - Tariffe

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi saranno stabilite dalla Giunta Comunale su proposta del gestore. Quest'ultimo è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso. Il gestore ha diritto ad introitare le tariffe così come determinate annualmente dalla giunta comunale su proposta del gestore.

Art. 7 - Condizioni economiche – corrispettivi di gestione

Il Comune non corrisponderà al gestore nessun corrispettivo e non è obbligato a corrispondere contributi annuali. A copertura dei costi di gestione debbono essere destinate i proventi delle tariffe, i proventi derivanti da eventuale pubblicità commerciale così come previsto dal regolamento comunale art 17, eventuali proventi derivanti dalla concessione di aree pertinenziali per attività di ristoro (art. 1 Regolamento Comunale) sponsorizzazioni ecc.

Art. 8 - Sub-concessione

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e tutte le prestazioni dedotte in Convenzione. La Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità. E' fatto divieto di sub-concedere la gestione degli impianti di cui alla presente convenzione.

Art. 9 - Spazi e allestimenti

Ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, il Concedente mette a disposizione del Concessionario gli impianti sportivi e gli spazi pertinenziali.

Il Concessionario accetta gli impianti e gli spazi messi a disposizione.

Al Concessionario è fatto divieto di adibire -anche parzialmente- gli impianti e l'area pertinenziale ad uso diverso da quello cui sono destinati.

Il Concessionario provvederà, a proprie cure e spese, alla realizzazione degli allestimenti.

Tutti i lavori di adeguamento e di allestimento di cui sopra dovranno essere effettuati a regola d'arte ed in ottemperanza alle norme vigenti sulla sicurezza; il Concessionario è responsabile dei lavori effettuati, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità.

E' vietata ogni modifica, anche non permanente, alle strutture e agli impianti senza la preventiva formale autorizzazione dell'Ente Concedente.

Il Concessionario nello svolgere le sue attività dovrà servirsi degli impianti con serietà, diligenza e senso civico.

Al termine o comunque alla cessazione dell'affidamento, gli impianti sportivi dovranno essere restituiti perfettamente conservati e nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo le modifiche e gli allestimenti autorizzati dal Concedente. In quest'ultimo caso, i lavori eseguiti rimarranno a totale beneficio del Concedente senza diritto a compenso o rimborso alcuno.

Art. 10 - Orari di apertura

I servizi oggetto di concessione devono essere assicurati dal Concessionario secondo gli orari previsti per gli impianti.

Diversi orari di apertura al pubblico potranno essere concordati con il Concedente in ragione di particolari esigenze sia per la sostenibilità complessiva delle attività che per l'ottimizzazione della valorizzazione complessiva del sito.

Art. 11 - Vigilanza sulla gestione, controllo di qualità e vendite

E' riservata al Concedente, anche a tutela della propria immagine, la puntuale verifica dell'adempimento delle prestazioni e della corretta conduzione degli impianti e delle attività connesse.

Il Concedente verifica che la gestione degli impianti venga svolta con la massima diligenza e attenzione e procede a una attenta e costante valutazione della idoneità e professionalità degli addetti ai servizi.

Art. 12 - Personale

Il Concessionario si impegna ad utilizzare nella gestione dei servizi oggetto della presente concessione personale qualificato in numero adeguato alle esigenze di un servizio ordinato,

tempestivo e professionalmente in grado di garantire una costante efficienza, nel rispetto sia delle disposizioni di legge vigenti che delle norme contributive in materia previdenziale ed assistenziale.

Il modello organizzativo prevedrà l'impiego delle unità necessarie all'espletamento dei vari servizi attivati nei diversi periodi dell'anno.

Detto personale dovrà essere dotato di apposito cartellino identificativo.

Ogni smarrimento di suddetto cartellino dovrà essere segnalato.

L'elenco delle unità impiegate dovrà essere presentato al Concedente prima dell'avvio del servizio o, in caso di necessaria integrazione e/o sostituzione, prima della prestazione.

Il concedente potrà esigere, nell'interesse del servizio e con motivate ragioni scritte, l'allontanamento e l'immediata sostituzione delle unità di personale non ritenute adeguate.

Il Concessionario dovrà indicare, al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà le funzioni di responsabile dei servizi e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza. Il responsabile, al quale farà capo tutto il personale, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto della presente concessione: dovrà pertanto essere sempre facilmente rintracciabile.

Il Responsabile ha altresì il compito di far rispettare le norme di sicurezza previste e il controllo dell'efficienza degli impianti.

Il Concessionario è tenuto ad osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto del presente servizio, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario è tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

Il Concedente, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e retributiva, previa contestazione al Concessionario, delle inadempienze ad essa denunciate dalle autorità competenti ovvero da essa stessa riscontrate, procederà a norma di legge.

Art. 13 - Pulizia e Spese

E' a carico del Concessionario, la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi concessi per la gestione degli impianti e delle adiacenze, ivi comprese: 1) le zone di carico e scarico utilizzate; 2) i beni mobili presenti negli spazi concessi; 3) gli eventuali altri spazi e/o beni concessi successivamente in maniera temporanea o definitiva; 4) gli eventuali Servizi igienici attinenti agli spazi concessi. Le attività di pulizia dovranno essere svolte al di fuori degli orari di apertura al pubblico. L'attività e la cadenza delle pulizie dovranno essere effettuate conformemente alle norme

vigenti in materia, o comunque in linea rispetto agli standard proposti dal Concessionario progetto. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso gli appositi contenitori dislocati esternamente al sito e comunque alla loro eliminazione, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente. Il Concessionario sarà inoltre responsabile della disinfestazione e derattizzazione degli spazi affidati in concessione, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale e secondo gli obblighi di legge al fine di garantire l'igiene degli ambienti.

Art. 14 - Sicurezza

Nessuna responsabilità ad alcun titolo potrà essere attribuita al Concedente in caso di incidenti, di ogni natura e genere eventualmente accaduti al personale impiegato dal concessionario o ai clienti del servizio;

Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Più precisamente con riferimento agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 26 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i. si procederà alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza.

Dovrà essere altresì garantito il rispetto delle norme inerenti la materia degli infortuni e dell'igiene nei luoghi di lavoro relativa agli ambienti in questione secondo linee guida stabilite di concerto con il RSPP del Concedente.

Il Concessionario elabora il Piano di Sicurezza (P.O.S.), qualora non fosse già predisposto dall'Ente, entro gg. 90 dalla stipula del presente atto e comunque prima di iniziare l'attività in convenzione, in relazione ai rischi specifici relativi all'attività nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione fissate dal DUVRI.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- espletare le procedure relative alla sicurezza dei lavoratori e del pubblico secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro".
- garantire la formazione dei suoi operatori nell'ambito della sicurezza, sulla base dei piani di emergenza previsti per ogni sede.

Il personale dovrà essere dotato di attestazione di idoneità per la prevenzione di incendi ai sensi della vigente normativa. Resta a carico del concessionario la dotazione di dispositivi individuali di protezione e attrezzature idonee al pronto intervento.

I servizi di prevenzione, di sicurezza e di emergenza adottati dal concessionario dovranno essere coordinati con gli interventi adottati dal Concedente.

Il concessionario ha altresì l'obbligo di ottemperare a tutta la normativa vigente in materia di salute del consumatore e alle vigenti disposizioni di legge per la sicurezza igienica degli alimenti.

Art. 15 - Assicurazioni

Il Concessionario è tenuto ad espletare le attività oggetto della presente Convenzione sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Il Concessionario, in relazione agli obblighi normativamente previsti e a quelli derivanti dalla Convenzione, solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza di qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione delle attività dedotte in Contratto.

A tal fine il Concessionario, prima della stipula della convenzione ha regolarmente stipulato le polizze di seguito specificate:

1. Cauzione definitiva a favore del Comune di Montauro a copertura di eventuali danneggiamenti prodotti agli impianti per danni ascrivibili alla Responsabilità del Concessionario di € 5.000,00, presso la Società, polizza n° – ramo – – Agenzia

2. Polizza assicurativa RCT per responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 1.000.000,00, presso la Società, polizza n° – ramo – codice – Agenzia

Ogni eventuale modifica delle polizze sottoscritte dovranno essere preventivamente approvate dal Concedente.

Le predette polizze dovranno avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Art. 16 - Reclami e suggerimenti

Il Concedente si riserva di raccogliere eventuali valutazioni dei Clienti/Utenti sulle prestazioni del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga anche ad informare il Concedente di tutte le osservazioni, i reclami ed i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dai Clienti/Utenti del servizio attraverso eventualmente la presentazione di relazioni scritte contenenti tali dati.

Le osservazioni, i reclami ed i suggerimenti che perverranno al Concedente saranno trasmessi altresì al Concessionario che dovrà in merito fornire per iscritto motivazioni adeguate.

Art. 17 - Obblighi ed Oneri del Concessionario

Il Concessionario, fatti salvi gli obblighi ed oneri di cui a tutti gli articoli della presente convenzione, si obbliga a conformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore che disciplinano le attività del servizio oggetto della presente concessione.

Il Concessionario si obbliga ad ottenere tutte le autorizzazioni e a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie allo svolgimento del servizio,

E' fatto obbligo al Concessionario:

- a) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi;
- b) provvedere ad eventuali interventi di adeguamento alle normative vigenti;
- c) a provvedere direttamente agli eventuali allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del Servizio (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche ecc.) e all'istallazione dei contatori, laddove non già presenti e/o necessitano di un ammodernamento;
- d) provvedere alle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi;
- e) regolamentare l'uscita e l'entrata del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi da definirsi con l'Ente Concedente;
- f) mantenere in perfette condizioni di uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, le strutture attrezzature e arredi. Per manutenzione ordinaria si intende anche ogni eventuale modificazione apportata al sistema per concorde volontà del Concedente e del Concessionario;
- g) fermo restando la pertinenza della manutenzione straordinaria a carico del Concedente, per come intesa dalla normativa vigente, il Concessionario provvederà agli interventi che si rendessero eventualmente necessari per il sopraggiungere di eventi non previsti al di fuori dei programmi predefiniti di manutenzione ordinaria, e che dovranno essere preventivamente comunicati dal Concessionario al Concedente che li autorizzerà di volta in volta;
- h) assumersi il rischio di difficoltà esecutive ed imprevisti, a fronte dei quali non potrà pertanto chiedere alcun compenso;
- i) fornire in caso di obblighi non soddisfatti, immediate ed esaurienti spiegazioni con contestuale proposta di soluzioni alternative;
- j) rispettare termini e costi previsti assumendosi conseguenze ed oneri derivanti dal non rispetto degli stessi, salva l'eventuale dimostrazione che il mancato rispetto sia dovuto a flagrante, mancata ottemperanza dei propri doveri da parte del Concedente;
- k) applicare correttamente la legislazione, i regolamenti, i contratti di lavoro in vigore nei riguardi del personale che assumerà per l'esecuzione del servizio;
- l) assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse ecc. stabiliti dallo Stato, Regione o altri Enti in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi concessi;
- m) assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura ed al degrado intervenuti dopo l'avvio del servizio, sui locali/spazi concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione dei danni determinati da cause estranee ai servizi prestati e all'occupazione dei locali/spazi pur restando anche in questo caso a carico del Concessionario l'onere della prova;

- n) indicare prima dell'attivazione del servizio gli indirizzi (postali, telefonici, e-mail) cui fare ufficialmente riferimento per tutte le comunicazioni di servizio che si rendessero necessarie;
- o) garantire la riservatezza delle informazioni, delle conoscenze e delle procedure.

Art. 18 - Inadempimento e penali

Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nella presente Convenzione.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dal Concedente mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In tal caso, il Concessionario deve comunque comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni al Concedente nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio del Concedente, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, il Concedente potrà applicare al Concessionario delle penali, a suo insindacabile giudizio, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Concedente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto a qualunque titolo al Concessionario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto del Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 19 - Cessazione

Alla scadenza o cessazione della concessione il Concessionario, ad eccezione di quanto di proprietà del Concessionario medesimo, non potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le strutture, di tutti i supporti utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, che rimarranno pertanto nella disponibilità del Concedente.

Art. 20 - Risoluzione

Senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, il Concedente potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) la mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti senza giustificato motivo;
- b) le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento del servizio;
- c) la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione, per due semestri consecutivi;
- d) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del Concessionario;

- e) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per reati finanziari e contro la morale pubblica che incidano sul normale svolgimento della professione;
- f) l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei relativi contributi a norma di legge senza giustificato motivo;
- g) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione per giusta causa sarà inviata dal Concedente con raccomandata A/R, fermo restando che la risoluzione avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente, con l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino al momento della cessazione. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Amministrazione dalla stipula di una nuova Convenzione con altro Concessionario, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della concessione medesima.

Non spetterà al Concessionario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

Art. 20 - Modifiche contrattuali

Qualora in corso della vigenza della convenzione, dovessero intervenire modifiche di rilievo alla normativa che regolamenta i medesimi, si provvederà ad apportare modifiche, nei termini di legge, alle clausole contrattuali in accoglimento della normativa intervenuta.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario, nell'ambito del rapporto con l'Ente Concedente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i.

Art. 22 - Comunicazioni e domicilio legale

Ogni comunicazione relativa alla presente concessione dovrà essere inviata tramite raccomandata postale A/R o tramite posta certificata al domicilio delle parti in epigrafe indicate.

Ogni modifica di tale domicilio dovrà essere comunicata con le stesse modalità.

Art. 23 - Spese contrattuali

Il Concessionario in caso di registrazione della presente convenzione, assume a proprio carico le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata compresa l'imposta di registro con registrazione a tassa fissa (D.P.R. 131/86 art.57 comma 7).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

I dati personali saranno trattati, nel rispetto dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), solamente per gli adempimenti strettamente connessi alla presente procedura, saranno conservati su supporto cartaceo ed informatico e potranno essere comunicati a dipendenti dell'Ente concedente; il mancato trattamento dei dati personali impedirebbe lo svolgimento dell'attività.

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento richiesto; la mancata comunicazione impedirebbe lo svolgimento di tale attività.

Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Titolare del trattamento è l'Arch. Saverio Grillone.

Art. 25 - Foro competente per le controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque ad esso correlata, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà preliminarmente sottoposta al tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 così come integrato e modificato dal D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 secondo il regolamento di conciliazione di un organismo preposto giudizialmente.

Il Foro competente è quello di Catanzaro.

La presente Convenzione di n. 12 pagine compresa la presente che contiene le sottoscrizioni delle parti.

Il Legale Rappresentante della
“Polisportiva Montauro” A.S.D.

.....

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Saverio Grillone

Si certifica che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Montauro, li 30/11/2023

Il Responsabile del Procedimento

F.to *Arch. Saverio Grillone*



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Responsabile Area Tecnica

F.to *Arch. Saverio Grillone*